

avv. Vittorio Scaringia avv. Michele Romaniello

Viale Olimpico n. 182 - Aversa

Via Ennio Quirino Visconti n. 8 - Roma

Tel e Fax n. 0818130519 - 0813440794

email: studiolegalescaringia@gmail.com - mromaniello@libero.it

pec: vittorio.scaringia@avvocatismcv.it - michele.romaniello@avvocatismcv.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
via p.e.c. all'indirizzo attigiudiziaripcm@pec.governo.it

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

in esecuzione del Decreto del Presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 755/2022 resa nel procedimento RG n. 3283/2022 promosso dalla sig.ra Jolanda Aiello,

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE

nell'interesse della sig.ra Jolanda Aiello (cf: LLAJND91D42F205F) nata il 02.04.1991 a Milano, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vittorio Scaringia (cf: SCRVT72E03F839B) e Michele Romaniello (cf: RMNMHL73E12I234K) con i quali elegge domicilio in Viale Olimpico n. 182, Aversa (CE) fax n. 0818130519, 0813440794, p.e.c.: vittorio.scaringia@avvocatismcv.it, michele.romaniello@avvocatismcv.it;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica, Commissione interministeriale RIPAM, Ministero della Giustizia e Formez PA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, controparti

nonché contro

Emanuela Colangelo (cf: CLNMNL89D61A783W), p.e.c. avvemanuelacolangelo@pec.it; Cascone Mariano (cf: CSCMRN79S20H072S) p.e.c. marianocascone@avvocatinapoli.legalmail.it, controinteressati evocati e non costituiti.

La sig.ra Aiello Jolanda come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

PREMESSO CHE

1. la sig.ra Aiello Jolanda partecipava al concorso pubblico per titoli e prova scritta, per il distretto della Corte di Appello di Napoli, indetto dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri con bando pubblicato sulla G.U. n. 62 del 06.08.21 per il reclutamento, a tempo determinato, di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza fascia economica F1, avente il profilo di addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia.

2. La prova scritta consisteva in 40 quesiti a risposta multipla in 60 minuti sulle materie di diritto pubblico, ordinamento giudiziario e lingua inglese ed erano previsti punti 0,75 per ogni risposta corretta, 0 per le domande senza risposta e -0,25 per ogni risposta errata.

3. In data 24.11.21 la sig.ra Aiello Jolanda sosteneva le prove scritte conseguendo punti 20,25 e veniva esclusa per non aver raggiunto il punteggio minimo di 21. Al quesito n.26 non aveva fornito risposta.

4. Ritenendo errata la valutazione della prova scritta la sig.ra Aiello Jolanda adiva il T.A.R. Lazio Roma con ricorso incardinato con RG n. 656/22 dinanzi la Sezione Quarta che, chiamata la causa alla Camera di Consiglio del 09.03.22 per la pronuncia sulla domanda di sospensione cautelare, con Ordinanza n. 1585 dell'11.03.22 non accoglieva la domanda cautelare.

5. L'Ordinanza n.1585/22 cit. veniva appellata dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con ricorso incardinato dinanzi la Terza sezione con RG n. 3283/22 e l'impugnativa veniva affidata ai seguenti motivi

ERRORES IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA

La ricorrente censurava la procedura selettiva in quanto posta in violazione del bando di concorso e dei principi di certezza, trasparenza e buon andamento della P.A. in quanto il quesito n. 26 delle prove, per il quale non era stata data risposta, formulato

“ai sensi dell’articolo. 42 del d.lgs. n.116/2017, i Giudici Onorari del Tribunale debbono avere età” è errato, ambiguo e fuorviante in quanto:

- a) il d.lgs.n. 116/2017 si compone di 35 articoli, pertanto l’art. 42 è inesistente!
- b) la disciplina dei Giudici Onorari (quindi anche l’età di cui al quesito) è contenuta nel capo II del d.lgs. n. 116/17 che è espressamente escluso dal programma di concorso (cfr. programma di studi indicato dal Formez e pubblicato in data 21.11.21);
- c) con l’entrata in vigore della legge delega n. 57/2016 e del d.lgs. 116/2017, le figure dei Giudici di Pace e dei Giudici Onorari di Tribunale sono state sostituite dall’unica figura dei Giudici Onorari di Pace, i cd. GOP.

Il quesito n. 26 andava quindi neutralizzato con l’attribuzione di punti 0,75, con i quali la ricorrente avrebbe conseguito alla prova scritta il punteggio di 21/30 che con gli ulteriori 10 punti per i titoli posseduti, già a lei assegnati in sede preliminare, si sarebbe collocata tra i vincitori del concorso in posizione utile in graduatoria.

Il giudice di prime cure ha ritenuto esenti dai vizi dedotti l’operato dell’amministrazione resistente e, quindi, non meritevoli di un favorevole apprezzamento nel merito le censure dedotte considerato in quanto *“la scelta di individuare, quale corretta, una determinata risposta integra modalità espansiva dell’esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e va ritenuta legittima, laddove non siano rilevabili emersioni inficianti sub specie della manifesta illogicità, irrazionalità, travisamento e/o errato apprezzamento di circostanze/ o elementi di fatto”*.

Tale *modus argumentandi* è stato contestato con il giudizio di appello in quanto la discrezionalità tecnica ricorre quando la valutazione di fatti o circostanze necessiti del ricorso a cognizioni tecniche o scientifiche di carattere specialistico e ciò non è messo in discussione o contestato dalla ricorrente.

Il giudice di *prime cure* ha altresì ritenuto che *“in riferimento allo specifico quesito contestato dal ricorrente (n. 26) l’amministrazione ha ritenuto di individuare la corretta risposta, in assenza di profili inficianti, quali rilevabili nell’ambito del presente giudizio di legittimità”*.

Tale *modus argumentandi* è stato contestato in quanto va scrutinato il quesito come formulato in sede di concorso alla luce dei motivi di ricorso per poi stabilire se è errato, mal formulato e se è vero che verte su materia non oggetto di concorso. L'assunto del giudice di *prime cure* non concerne i profili di censura e non risulta neanche condivisibile nella parte in cui si ritiene che “*l'amministrazione ha ritenuto di individuare la corretta risposta in assenza di profili inficianti?*” atteso che non viene contestata la risposta né tantomeno ci si duole del fatto che il quesito si presta a più risposte.

Ciò che rileva nel caso di specie è, come detto, che il quesito è giuridicamente errato e verte su programma di studi espressamente escluso dal concorso. Il Consiglio di Stato ha chiarito che “nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale, deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 09/11/2010, n. 7984). D'altra parte il medesimo T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Prima con Ordinanza n. 233 del 17.01.2022, resa nel giudizio avente ad oggetto la medesima censura che ci occupa ed in relazione alla medesima procedura concorsuale de qua, ha accolto la domanda cautelare di cui al ricorso statuendo che “nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta”.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “...l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa” (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Ne consegue che la somministrazione di quiz errati, ambigui, formulati in maniera contraddittoria o fuorviante viola il bando di concorso e falsa, viziandola irrimediabilmente, la valutazione della prova della ricorrente (sul punto cfr. T.A.R. Lazio Sent. n. 5986/2008).

Anche la determinazione della Commissione esaminatrice di non sospendere la prova espungendo dalla stessa i quiz errati prima di proseguire nella fase di selezione è illegittima ed illogica in quanto posta in palese violazione del bando di concorso e delle regole di certezza e trasparenza.

A ciò deve essere aggiunta l'ulteriore difficoltà – non secondaria in una prova che sottopone chi la sostiene ad una carica di stress emotivo (seppur differenziata secondo le sensibilità di ciascun individuo) – originata dalla presenza (non divulgata dalla Commissione durante la prova) della domanda errata, la quale ha generato ulteriore incertezza tra i candidati (cfr. in termini T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, sentenza n. 1352/12).

La non risposta fornita dalla ricorrente al quesito n. 26 doveva essere considerata come correttamente resa con l'attribuzione del punteggio di 0,75. In tal caso la ricorrente avrebbe conseguito la sufficienza e si sarebbe certamente collocata tra i vincitori del concorso.

6. La ricorrente Jolanda Aiello con il gravame, sia al TAR Lazio Roma che in sede di appello, ha chiesto di integrare il contraddittorio attraverso la notificazione per pubblici proclami nei confronti dei vincitori del concorso utilmente inseriti nelle graduatorie finali di merito che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del ricorso, mediante pubblicazione dello stesso sul sito Web della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, terza sezione in seno al menzionato giudizio RG.n.3283/22, con Decreto Presidenziale n. 755/2022 pubblicato in data 22.04.22 ha *“rilevato che va ordinata l'integrazione del contraddittorio, per le ragioni evidenziate*

nella istanza sopra citata, e che pertanto la ricorrente è autorizzata ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del procedimento; ed ha stabilito che “A tale adempimento la ricorrente provvederà nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto; il deposito della prova della eseguita notificazione avverrà nel termine, anch'esso perentorio, di giorni dieci dalla effettuazione della stessa”.

8. Allo stato attuale il giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato, sede giurisdizionale Rg n.3283/22 deve essere fissato alla prima Camera di Consiglio possibile mentre il giudizio promosso dinanzi al T.A.R. Lazio Roma RG n. 656/22 è pendente per la fissazione dell'udienza pubblica di trattazione.

8. Detto Decreto Presidenziale del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, terza sezione n. 755 del 22.04.22 (RG.n.3283/22), siccome tratta informaticamente dal sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it, è stata comunicata ai sottoscritti procuratori in data 22 aprile 2022.

Tutto ciò premesso la sig.ra Jolanda Aiello come in epigrafe rappresentata difesa e domiciliata, in esecuzione del predetto Decreto Presidenziale del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Terza Sezione n. 755 del 22.04.22

CHIEDE

a codesta rispettabile Presidenza del Consiglio dello Stato, in persona del suo Presidente pro tempore, di pubblicare sul proprio sito internet – sezione “pubblicità legale”, nei tempi e nei modi sopra ricordati, un avviso dal quale risultino tutti gli elementi indicati nel Decreto del Presidente della Terza Sezione n. 755/2022.

La Presidenza del Consiglio di Stato dovrà rilasciare alla sig.ra Jolanda Aiello qui istante un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la data in cui tale pubblicazione è avvenuta entro dieci giorni dalla effettuazione della predetta notificazione.

A tale fine si allegano, da pubblicare in una con l'avviso e con la presente richiesta:

1. Decreto Presidenziale del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, terza sezione n. 755 del 22.04.22 (RG.n.3283/22);
2. Ricorso della sig.ra Aiello Jolanda.

Con osservanza

Aversa, 05.05.2022

Avv. Michele Romaniello

Avv. Vittorio Scaringia